



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-AZ/18

Circ. n.292/XIX Sess.

Ai Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Legge regionale della Calabria 3 agosto 2018 n.25 - "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale" – informativa

Caro Presidente,

con la legge regionale 3 agosto 2018 n.25, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria 6 agosto 2018 n.83, il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato le "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale".

La legge in oggetto si propone (art.1) di tutelare le prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla Pubblica Amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, salvaguardando il lavoro svolto dai professionisti e nello stesso tempo contrastando il fenomeno dell'evasione fiscale.

Scopo della normativa regionale, in sostanza, è quello di subordinare la conclusione della procedura autorizzativa alla prova dell'avvenuto pagamento del professionista che ha redatto gli elaborati tecnici alla base della istanza indirizzata alla Pubblica Amministrazione.

Intenzione dichiarata dei proponenti la legge, infatti, era quella di ottenere che – in materia edilizia ed urbanistica – le prestazioni professionali dei liberi-professionisti fossero debitamente onorate e saldate.

La soluzione individuata, allora, è stata quella di legare il rilascio dell'atto autorizzativo da parte delle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali alla previa verifica, nelle forme di legge, dell'avvenuto pagamento, da parte del committente, del professionista sottoscrittore dell'atto progettuale.

In particolare, il provvedimento stabilisce che la presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento all'Amministrazione di volta in volta competente (non è detto espressamente che la novità sia limitata unicamente al settore edilizio/urbanistico) deve essere corredata dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente.

Su di un altro versante, quello successivo del “rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione dell’istanza” proveniente dal privato, è fatto obbligo all’Amministrazione di ottenere l’autocertificazione (“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”) del professionista che dichiari l’avvenuto pagamento degli onorari stabiliti da parte del committente. La mancata esibizione della documentazione, secondo le forme richieste, può inficiare la procedura amministrativa posta in essere, impedendo il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione.

Addirittura, il modello (“Allegato A”) allegato alla legge regionale n.25/2018 prescrive l’indicazione degli estremi della fattura saldata al professionista.

Nelle prime dichiarazioni “a caldo” la legge regionale in commento è stata indicata come “legge sull’equo compenso” (“L’equo compenso è legge in Calabria”, riportava la stampa *on-line*).

In realtà, si tratta – più precisamente – di una disciplina volta a garantire che le prestazioni professionali – per conto dei privati cittadini e delle imprese – vengano correttamente saldate.

Tramite questo innovativo provvedimento, la Regione Calabria ha inteso introdurre a livello normativo una misura volta a promuovere, seppure indirettamente, l’applicazione del principio dell’equo compenso a favore dei professionisti (così come sancito dall’art.19-*quaterdecies* del decreto-legge n.148/2017, come convertito dalla legge n.172/2017, su cui v. la **circolare CNI n.241/2018**), tema da sempre portato avanti dal Consiglio Nazionale a livello politico.

Anche se la concreta tecnica di redazione seguita, sul piano strettamente giuridico, potrebbe prestarsi a qualche considerazione critica, si tratta indubbiamente di un preciso segnale rivolto al Legislatore nazionale, circa la necessità di rafforzare la tutela dei liberi-professionisti e di completare rapidamente l’attuazione del principio dell’equo compenso (anche nei confronti della Pubblica Amministrazione), introdotto nel 2017.

Sulla falsariga del provvedimento approvato dalla Regione Calabria, la Rete delle Professioni Tecniche (RPT), attraverso il GdL “Lavori Pubblici” di cui fanno parte i Consiglieri Nazionali Ing. Michele Lapenna e Ing. Domenico Angelo Perrini, ha elaborato una proposta di legge da inserire auspicabilmente nella Legge di Bilancio 2019.

Si trasmettono dunque in allegato il testo della legge della Regione Calabria n.25/2018 ed il testo della proposta di legge elaborata dalla Rete delle Professioni tecniche, per opportuna informazione e per i necessari approfondimenti.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Legge regionale della Calabria 3 agosto 2018 n.25;
- 2) Proposta di legge della Rete delle Professioni Tecniche.

ALL. 1

Legge regionale 3 agosto 2018, n. 25

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.

(BURC n. 83 del 6 agosto 2018)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente all'attenuazione dell'evasione fiscale.

Art. 2

(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3

(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al [d.p.r. 445/2000](#) secondo il modello di cui all'Allegato A della presente legge, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
2. La mancata presentazione del modello di cui all'Allegato A costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE PAGAMENTO
(D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____
_____ n. _____
c.f. _____ P.IVA _____
in qualità di _____
di proprietà del Sig/ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in
Via _____ n. _____
c.f. _____, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

Relativamente ai lavori sopra descritti:

- È stato pagato con fattura n. _____ del _____
- Altro: _____ .

Luogo e data _____

Il Professionista

Emendamento da introdurre nella Legge di Bilancio 2019

Misure per contrastare l'evasione fiscale

1. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del DPR 6 giugno 2001 n°380 e ss.mm.ii., devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art.9 comma 4 del DL 1/2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n°27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.
2. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti, in adempimento alle norme vigenti in materia di equo compenso e delle norme richiamate al comma 1.
3. Il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all'Ente o l'Ufficio preposto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000 n°445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1, in cui devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 3 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.

Motivazione:

L'evasione e l'elusione fiscale sono fenomeni fortemente destabilizzanti per l'economia e per la giustizia sociale del Paese, che costringono, sempre più, le istituzioni preposte a recuperare le mancate entrate nelle casse dello Stato, aumentando la pressione fiscale, che finisce per punire i cittadini e i professionisti onesti, che pagano regolarmente le tasse.

I dati OCSE e ISTAT sono chiari: la pressione fiscale in Italia ha raggiunto percentuali superiori al 40%, a partire dal 2010, collocando il Paese al sesto posto tra quelli aderenti all'OCSE (dati aggiornati al 2016).

L'evasione fiscale caratterizza percentualmente anche i settori della libera professione, generando fenomeni di concorrenza sleale particolarmente gravi in un periodo così complesso del mercato della professione, soprattutto nell'ambito dell'edilizia.

Un primo passo per arginare il fenomeno era stato già segnato, negli anni passati, con l'introduzione degli sgravi fiscali IRPEF per le ristrutturazioni, che riguardano anche i compensi dei professionisti. Queste misure, fortemente volute dalle professioni tecniche, oltre a rilanciare il mercato delle ristrutturazioni, hanno ridotto l'evasione fiscale limitatamente all'ambito degli interventi sulle costruzioni esistenti.

La misura che si propone in questo contesto, stabilisce regole chiare e trasparenti per le prestazioni professionali da rendere alla committenza privata per tutti gli interventi regolamentati dal testo unico sull'edilizia (comprese le nuove costruzioni), per cui ha una portata notevolmente più ampia, quale strumento per contrastare l'evasione fiscale e per salvaguardare contestualmente il lavoro dei professionisti onesti, in regola con il fisco.

Recenti dati censiti dalla Corte dei Conti dimostrano che la politica dei condoni, negli ultimi dieci anni, ha assicurato alle casse dello Stato ben 35 milioni di euro. Noi crediamo che lo Stato oggi debba abbandonare radicalmente queste politiche che, seppure abbiano consentito il recupero di notevoli risorse economiche, hanno finito per incoraggiare chi non versa correttamente le tasse e puntare contestualmente su nuovi strumenti strutturali, come quello proposto in questa sede, finalizzati ad assicurare il regolare versamento delle tasse da parte di tutti i professionisti incaricati, da committenza privata, di prestazioni professionali nell'ambito dell'edilizia.